

ASL CN1
INCONTRO SINDACALE AREA COMPARTO
CUNEO, 4 NOVEMBRE 2008

Sono presenti, per la parte pubblica:

- Gian Paolo Tamagno – Responsabile S.C. Personale;
- Maria Carmela Scaffidi – Coordinatore Servizi Infermieristici Tecnici Riabilitativi;
- Emanuele Olivero – Funzionario S.C. Personale.

Sono presenti, per le OO.SS., i soggetti riportati nell'allegato foglio firma (allegato A).

All'ordine del giorno la discussione sulla bozza del contratto integrativo aziendale per quanto riguarda **orario di lavoro, lavoro straordinario, ferie e permessi retribuiti**.

In apertura di incontro **Bertaina chiede informazioni in merito alle modalità di stabilizzazione del personale precario, con particolare riferimento al nuovo inquadramento, se a tempo pieno o parziale.**

Tamagno precisa che, su disposizione della Direzione aziendale, tutti gli stabilizzati manterranno la percentuale del rapporto di lavoro in essere.

Bertaina e Internò chiedono formalmente che i soggetti con rapporto di lavoro a 20 ore settimanali vengano stabilizzati con inquadramento al 70% considerando le previsioni formulate dall'azienda sia in sede di firma degli accordi sia successivamente alla luce dell'effettiva adesione del personale a tempo indeterminato al passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale e delle conseguenze di questa sulla quantificazione del rapporto orario di lavoro degli stabilizzandi.

Tamagno prende atto delle richieste esprimendo rammarico per non essere stato in grado di prevedere l'esito della questione creando i presupposti di uno stato di incertezza.

Allegro chiede che siano rispettati gli accordi dando precedenza allo spostamento del personale della Medicina Legale che ha dato disponibilità per la mobilità volontaria.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, **Tamagno** propone di procedere all'analisi dell'articolo sul lavoro straordinario, considerando definite le situazioni di divergenza tra le parti in relazione all'articolo sull'orario di lavoro. Acquisito il consenso di parte sindacale, procede alla lettura analitica, con commento, dell'articolo della bozza relativo al lavoro straordinario. In particolare, riguardo al comma 1, evidenzia che la definizione del concetto di lavoro straordinario come mezzo per far fronte a situazioni non preventivabili, quali ad esempio malattia, blocco del turn over o picchi di attività è dipesa dall'esigenza di inquadrarne chiaramente i presupposti. Dopo aver sottolineato che il comma 2 definisce una serie di strumenti per limitare il ricorso al lavoro straordinario, aggiunge, relativamente al comma 4, che la previsione di un tetto annuo da assegnare a ciascuna struttura è legata a una prassi esistente almeno in alcune delle Aziende confluite che ha evidenti aspetti di praticità e responsabilizzazione delle strutture. Occorre evitare che il tetto crei un bisogno indotto di lavoro straordinario.

Scaffidi rileva che presso la ex A.S.L.17 era stata definita una procedura per monitorare l'utilizzo del lavoro straordinario, che si potrebbe estendere a tutta l'Azienda. La proposta viene considerata positivamente.

A specifica richiesta di Bertaina, Tamagno precisa che il tetto annuo rappresenta un limite massimo, aggiungendo che esso deve costituire, se correttamente impiegato, uno strumento per far fronte alle esigenze sopra descritte senza creare eccessivi formalismi e contenere il lavoro straordinario. Evidenzia infine che il tetto annuo per struttura deve raccordarsi con il limite annuo pro-capite onde garantire il principio della rotazione nell'effettuazione delle prestazioni straordinarie e soprattutto per evitare il mancato rispetto dei vincoli cui la legge collega l'irrogazione di sanzioni alle aziende.

Scaffidi sottolinea la centralità del ruolo dirigenziale - nella fase autorizzativa - per evitare necessità indotte.

Bertaina evidenzia che in Azienda esistono servizi in cui si supera il tetto annuo individuale delle 250 ore, ad esempio nella ex A.S.L.15 e chiede se dette eccedenze sono retribuibili. Ballario cita anche altri casi sulla ex A.S.L.16.

Tamagno replica che le ore eccedenti le 250 devono essere sempre recuperate. Precisa, per quanto riguarda i casi già noti, che sono state fornite indicazioni per monitorare il problema ed evitare che si riproduca in successivi esercizi. Si effettueranno comunque verifiche per accertare le dimensioni del caso.

Allegro, con particolare riferimento alla ex A.S.L.15, chiede come mai in alcuni servizi non si liquidi lo straordinario, mentre in altri sì. Olivero replica che presso la ex A.S.L.15 veniva assegnato, seppure a posteriori, un tetto massimo, con l'utilizzo di una procedura di recupero delle ore non liquidabili.

Migliavacca evidenzia che presso la ex A.S.L.16 esisteva l'obbligo di esaurire le ferie e di recuperare lo straordinario entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento con creazione anche di situazioni anomale.

Tamagno evidenzia che la bozza, al comma 7, individua un termine assolutamente ragionevole, fissato al 30 giugno dell'anno successivo.

Ballario chiede se il recupero delle ore possa essere effettuato anche a mezza giornata. Tamagno conferma aggiungendo anche la modalità oraria.

Bernardi sostiene che presso la ex A.S.L.15 non fosse possibile per il personale a tempo parziale nella misura del 50% recuperare le ore a giornata intera. Olivero, cui non risulta l'esistenza di tale disposizione, si impegna ad informarsi in merito.

Ballario chiede delucidazioni riguardo al comma 8, e in particolare alla possibilità di maggiorazione della posizione organizzativa per particolare impegno quali-quantitativo profuso.

Tamagno precisa che si tratta di una maggiorazione della quota di produttività riconosciuta appunto per particolare impegno profuso, ed evidenzia che il riconoscimento di detta maggiorazione è per l'Azienda una priorità.

Barberis, dopo aver chiesto il rispetto dei contingenti fissati per le varie commissioni, concorda sui contenuti dei commi 1, 2 e 3. Per quanto riguarda il comma 4, evidenzia che il punto b) lascia eccessiva libertà ai Responsabili di dipartimento, mettendo così a rischio i diritti contrattuali. Chiede inoltre di definire un tetto annuo pari ad un numero di ore medie pro-capite moltiplicato per le teste presenti nel servizio.

Tamagno, sottolineato che il punto b) è limitato alle proposte formulate in sede di determinazione del budget cui partecipano a pieno titolo anche il referente dipartimentale del personale del comparto, replica che il tetto per struttura debba definirsi non solo in riferimento alle teste - in quanto troppo limitante - ma anche allo storico e ai carichi di lavoro ragionevolmente prevedibili.

Barberis chiede comunque temendo modalità improprie, che si individui un tetto medio pro-capite che potrebbe coincidere con quello già fissato nella ex A.S.L.17, pari a 100 ore annue.

Scaffidi propone di definire un tetto pari a 90 ore annue pro-capite, più ulteriori 10 da assegnarsi discrezionalmente tra i servizi in sede di definizione del budget.

Barberis chiede ancora:

- di estendere a tutta l'Azienda la commissione paritetica di controllo sullo straordinario già attiva sulla ex A.S.L.17;

- al comma 7, di rimarcare il recupero come una priorità;

- di fissare al 31 marzo dell'anno successivo il termine ultimo per il recupero delle ore straordinarie, ciò per evitare sovrapposizioni con la programmazione delle ferie estive.

Anche Raviolo chiede che si evitino sovrapposizioni tra recupero delle ore e programmazione delle ferie estive.

Ballario è invece favorevole all'ampliamento del tempo di recupero (almeno al 30 aprile, ancor meglio al 30 giugno).

Allegro, sottolineata la propria condivisione delle proposte di Barberis, chiede di inserire al comma 3 un riferimento ai coordinatori, così come al comma 4, punto b).

Tamagno, precisato che al comma 3 esiste già un riferimento ai coordinatori, propone di togliere ogni riferimento personale al punto b) del comma 4, alla luce del descritto ruolo del coordinatore alle riunioni di budget.

Allegro propone inoltre di estendere la tariffa oraria prevista per il pagamento delle ore supplementari del personale a tempo parziale anche allo straordinario del personale a tempo pieno, considerato che si intende introdurre lo stesso limite (100 ore) per le due tipologie di rapporto di lavoro.

Tamagno precisa che la tariffa per il lavoro straordinario è fissata inderogabilmente dal CCNL, aumentarla comporterebbe responsabilità amministrativa che non intende affrontare.

Olivero ricorda al riguardo che spesso la Corte dei Conti, in passato, ha sindacato l'utilizzo non corretto dei fondi da parte di aziende sanitarie.

Bertaina rileva al proposito che il problema centrale non è la differenza di tariffa, bensì l'utilizzo del lavoro straordinario per coprire interi turni. Propone pertanto di utilizzare altri strumenti per retribuire in maniera migliore quanti accettano di rientrare dai riposi per effettuare turni supplementari, magari con l'istituto delle prestazioni aggiuntive. Evidenzia poi l'utilizzo eccessivo dello straordinario da parte del personale amministrativo.

Tamagno precisa che questa differenziazione potrebbe comportare rischi inducendo a comportamenti non virtuosi già rimarcati in precedenti diverse esperienze e traducibili nel concetto di corsa alle prestazioni aggiuntive.

Scaffidi precisa che quanto paventato da Tamagno si era già verificato in alcune aziende sanitarie piemontesi, innescando un meccanismo per cui la spesa aumentava e le prestazioni effettive si riducevano. A questo punto, aggiunge, conviene assumere più personale infermieristico e del profilo di OSS.

Allegro chiede, alla luce dell'esuberato dichiarato, di non autorizzare più straordinario al personale amministrativo.

Internò, anche in riferimento alla richiesta di Barberis, chiede di modificare il comma 7 sostituendo l'espressione "possono essere compensate" con "sono compensate". Tamagno concorda pur rilevando che l'alternativa con il pagamento permanente.

Internò propone inoltre di stabilire un tetto medio pro-capite aziendale per lo straordinario, senza fissare tetti per singoli servizi. Sostiene inoltre che, nel settore amministrativo, lo straordinario serve per migliorare la qualità del lavoro.

Olivero e Tamagno esprimono per l'azienda contrarietà circa la proposta.

Internò ricorda infine che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, si deve pagare il turno anche nei casi di riposo sostitutivo. La questione è controversa: se il turno è stato recuperato dovrebbe essere stato anche effettuato e pagato.

Segue una breve pausa.

Al rientro, si focalizza l'attenzione su tre punti salienti:

1) Modalità di definizione del tetto per le prestazioni straordinarie.

Tamagno chiede a tal proposito se le OO.SS. possano ritenere corretto definire un tetto per struttura da definirsi in base ai criteri descritti e che tenga conto delle teste presenti, più una quota a disposizione dell'Azienda per far fronte a casi particolari (emergenze, etc....).

Barberis concorda indicando un valore di riferimento di 100 ore medie pro-capite, più una maggiorazione del 10% da distribuire discrezionalmente tra i servizi.

Tamagno propone un tetto di 100 ore medie pro-capite come limite massimo, con una maggiorazione del 20% da utilizzarsi dall'azienda in presenza del verificarsi di condizioni non previste e fermo restando il limite individuale di legge delle 250 ore.

Le OO.SS. concordano e si concorda anche di limitare la quota individuale al doppio del valore medio per struttura.

Internò chiede soltanto che si tenda a garantire la quota media contrattuale di 65 ore pro-capite.

2) Turni supplementari.

Bertaina chiede che si garantisca un immediato pagamento del turno effettuato in regime di straordinario, qualora il dipendente lo richieda, ferma restando la possibilità del recupero.

Tamagno, precisa al riguardo che nel caso dei turni supplementari le ore vengono pagate come straordinario, e in più si corrispondono le normali indennità di turno.

Le OO.SS. concordano sulle modalità di pagamento evidenziate da Tamagno.

Barberis chiede se lo straordinario in reperibilità rientri nel tetto delle 100 ore.

Tamagno ritiene che lo straordinario in reperibilità debba considerarsi fuori del tetto delle 100 ore (fermo restando il limite individuale delle 250 ore), ma manifesta disponibilità ad individuare un tetto più basso per i servizi in cui si effettua pronta disponibilità considerando scontato un minor utilizzo ordinario, aggiungendo apposito criterio al comma 4. La proposta viene recepita.

3) Termine di scadenza per il recupero delle ore straordinarie.

Le parti, dopo breve discussione, concordano sulla fissazione del termine per il recupero al 30 giugno dell'anno successivo.

Su proposta di **Scaffidi**, si concorda di integrare il testo aggiungendo che il recupero delle ore si effettua compatibilmente con la programmazione e le esigenze di servizio.

Tamagno, sottolineato che il testo sarà integrato con la precisazione che i dati sulle prestazioni straordinarie e sui relativi tetti sono oggetto di informazione periodica, propone di discutere dell'eventuale premio da riconoscere ai titolari di posizione organizzativa in sede di commissione sulla produttività collettiva.

Viene fissato un nuovo incontro, sui successivi articoli, per il giorno 18 novembre 2008, ore 9.30, presso la sede di Savigliano. L'incontro proseguirà nel pomeriggio.

La seduta si chiude alle ore 12.30 circa.

Cuneo, 4 novembre 2008.

Il verbalizzante – Emanuele Olivero.